

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 luglio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2006, n. 10.

Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2006, n. 11.

Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4 Pag. 2

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2006, n. 7.

Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione Pag. 5

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2006, n. 8.

Istituzione dell'onorificenza Croce di San Giorgio Pag. 7

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2006, n. 9.

Interventi strutturali a favore delle cooperative agricole.
Pag. 8

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2006, n. 10.

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale Pag. 10

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 22 maggio 2006, n. 2.

Nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del consiglio regionale Pag. 13

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 7.

Modifica dell'art. 78 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19, recante «Norme in materia di trasporti di competenza regionale - deleghe» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 8.

Disposizioni sulla rideterminazione in riduzione delle indennità dei consiglieri regionali Pag. 20

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2006, n. 5.

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2004 Pag. 20

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006, n. 4.

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e sviluppo Pag. 20

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2006, n. 10.

Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 23 del 6 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 19

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è sostituito dal seguente:

«3. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni o, nel caso dei consorzi e delle società consortili di cui all'art. 26, a venti anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione dell'iniziativa».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 26

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 6/2003, dopo la parola: «superficie» sono inserite le seguenti: «o l'alienazione di diritti di proprietà».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 27

1. L'art. 27 della legge regionale n. 6/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Cessione aree produttive). — 1. Per la realizzazione di insediamenti produttivi, la Regione o le società controllate dalla Regione ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, possono concedere ai consorzi o alle società consortili di cui all'art. 26 un diritto di superficie su aree di loro proprietà, di durata trentennale, o alienare le aree stesse».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 27-bis

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 6/2003, come sostituito dall'art. 3, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Scioglimento di consorzi e società consortili). — 1. L'alienazione o la cessione di fabbricati realizzati da consorzi o società consortili su aree alienate o sulle quali sia stato concesso un diritto di superficie dalla Regione o da società controllate dalla Regione ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile sono consentite, in deroga al divieto di cui all'art. 12, comma 1, nei soli casi di scioglimento ai sensi dell'art. 2611 del codice civile. In tali casi, le porzioni di fabbricato non assegnate ai consorziati o ai soci possono essere alienate o cedute al solo fine del loro utilizzo per la localizzazione di insediamenti industriali o artigianali.

2. In capo ai consorziati, ai soci assegnatari o agli, acquirenti terzi, restano fermi i vincoli e gli obblighi di cui all'art. 12, comma 1. Nel caso di fabbricati realizzati sulle aree concesse in superficie, il vincolo di destinazione è elevato a trenta anni, decorrenti dalla data di costituzione del relativo diritto.

3. I consorziati, i soci assegnatari o gli acquirenti terzi subentrano, a tutti gli effetti, nei rapporti con la Regione o con le società controllate dalla Regione ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile facenti capo al consorzio o alla società consortile».

Art. 5.

Modificazione dell'art. 28

1. Dopo il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 6/2003, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso di assegnazione delle unità immobiliari realizzate e di intervento sotto forma di mutuo a tasso agevolato o di contributo in conto interessi, il capitale mutuato è frazionato in quote relative ad ogni lotto assegnato, con accollo da parte di ciascun assegnatario o acquirente della quota di mutuo corrispondente al lotto assegnato».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 maggio 2006.

CAVERI

(Omissis).

06R0343

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2006, n. 11.

Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 23 del 6 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

1. Il sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato sistema dei servizi per la prima infanzia, è finalizzato a garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.

2. Fanno parte del sistema dei servizi per la prima infanzia:

- a) gli asili nido;
- b) le garderies d'enfance;
- c) gli asili nido aziendali;
- d) le tate familiari;
- e) altri servizi integrativi.

3. Il sistema dei servizi per la prima infanzia ha carattere di universalità e offre servizi di interesse pubblico cui hanno diritto tutti i bambini residenti in Valle d'Aosta, in età compresa fra i tre mesi e i tre anni, e le loro famiglie e sono finalizzati a:

- a) favorire il benessere e la crescita armonica dei bambini;

b) offrire ai bambini un luogo di accoglienza, di cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche;

c) sostenere le famiglie nei loro compiti educativi, integrando le necessarie competenze professionali;

d) prevenire e rimuovere le condizioni di svantaggio, di discriminazione e di esclusione sociale.

4. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è regolato sulla base dei seguenti criteri:

a) partecipazione attiva dei genitori alla individuazione e alla verifica degli obiettivi educativi e alle scelte organizzative dei servizi;

b) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori, pubblici e privati;

c) continuità educativa con la scuola dell'infanzia, attraverso la realizzazione di appositi progetti, e collaborazione con i servizi socio-sanitari;

d) diritto all'inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) sostegno alle famiglie nei loro compiti educativi;

f) compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi, in rapporto alla situazione economica equivalente;

g) localizzazione diffusa e disomogenea in funzione delle specificità territoriali.

Art. 2.

Funzioni e compiti della Regione e dei comuni

1. I comuni assicurano il diritto alla fruizione del sistema dei servizi per la prima infanzia ed esercitano le relative funzioni, tra le quali quelle relative all'orientamento per la scelta dei servizi, anche in forma associata attraverso le comunità montane, ad eccezione del comune di Aosta.

2. Allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e al fine di garantire che il livello dei servizi resi assicuri il rispetto di standard qualitativi e organizzativi omogenei sull'intero territorio regionale, la giunta regionale, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), sentito il Consiglio permanente degli enti locali, e previo parere della Commissione consiliare competente, definisce:

a) il piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia che prevede, in particolare:

1) le modalità per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi;

2) la quantificazione dei trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale e degli interventi regionali di cui all'articolo 14, comma 3;

3) il livello di copertura finanziaria a carico delle famiglie, nell'ottica dell'omogeneizzazione dei costi, per i servizi attivati dagli enti locali;

b) gli standard strutturali e gestionali dei servizi;

c) gli indirizzi generali concernenti la collaborazione con la scuola dell'infanzia e con i servizi socio-sanitari e quella tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità educativa del percorso di crescita dei bambini;

d) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;

e) le linee guida in materia di programmi di corretta alimentazione che devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo servizio;

f) le modalità organizzative e strutturali, con particolare riferimento alla dotazione di personale aggiuntivo, per garantire un sostegno educativo qualificato ed adeguato ai bisogni specifici dei bambini disabili;

g) la tipologia, i requisiti professionali e i titoli di studio degli operatori, fermo restando quanto disposto agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;

h) i criteri per la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;

i) i requisiti sulla base dei quali la Regione autorizza il funzionamento dei servizi, li accredita ed esercita su di essi la funzione di vigilanza.

3. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie, i servizi socio-educativi per la prima infanzia possono essere erogati dagli enti pubblici, dagli organismi del terzo settore, dalle associazioni di famiglie e da altri soggetti privati.

4. Gli enti pubblici, gli organismi del terzo settore, le associazioni di famiglie ed altri soggetti privati possono istituire servizi integrativi con carattere di innovatività, che concorrono al sistema dei servizi per la prima infanzia.

Art. 3.

Coordinamento pedagogico

1. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono assicurate dalla Regione e consistono nel:

a) garantire il coordinamento della progettazione pedagogica del sistema dei servizi per la prima infanzia e definire gli obiettivi generali di ciascun progetto pedagogico differenziato per tipologia di servizio;

b) favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze nel sistema dei servizi per la prima infanzia e tra questi e gli altri servizi sul territorio;

c) promuovere, anche con il concorso di esperti, in accordo con i soggetti gestori, la progettazione di iniziative di aggiornamento e formazione;

d) favorire e sostenere la rielaborazione teorica delle esperienze e delle sperimentazioni;

e) elaborare ipotesi pedagogiche, definire linee metodologiche e approntare strumenti di valutazione, in accordo con i coordinatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche su richiesta dei coordinatori medesimi;

f) attivare e facilitare i collegamenti tra i servizi socioeducativi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e i servizi socio-sanitari.

Art. 4.

Asili nido

1. L'asilo nido è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i nove mesi e i tre anni che si caratterizza per la continuità della frequenza.

2. Le modalità di funzionamento dell'asilo nido possono essere diversificate per capienza, tempi di apertura, orari di frequenza e progetti pedagogici, tenuto conto dei bisogni dei bambini, delle scelte educative, dei tempi di lavoro dei genitori e delle esigenze locali.

Art. 5.

Garderies d'enfance

1. La garderie d'enfance è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i nove mesi e i tre anni che offre la possibilità della frequenza diversificata nell'arco dell'intero orario giornaliero di apertura della struttura, anche attraverso l'utilizzo di appositi spazi situati all'interno di asili nido.

2. Le modalità di funzionamento della garderie d'enfance sono finalizzate ad offrire risposte flessibili e differenziate in base alle esigenze delle famiglie.

Art. 6.

Asili nido aziendali

1. L'asilo nido aziendale è un servizio rivolto ai figli dei lavoratori dell'azienda, in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, ed eventualmente ad altri bambini, purché in maniera non prevalente.

2. L'asilo nido aziendale, situato all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze, è improntato a criteri di particolare flessibilità organizzativa che tengono conto delle peculiarità strutturali dei luoghi e delle esigenze dei genitori lavoratori, nel rispetto dei ritmi psico-fisici e di sviluppo dei bambini.

Art. 7.

Personale

1. Il personale occupato nei servizi di cui agli articoli 4, 5 e 6 si distingue nelle seguenti tipologie professionali:

- a) coordinatore del servizio;
- b) educatore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- c) addetto ai servizi generali.

Art. 8.

Coordinatori del servizio

1. Il coordinatore del servizio deve essere in possesso di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche e possedere una esperienza lavorativa congruente.

2. Il coordinatore è il responsabile del servizio e del suo buon funzionamento e svolge i seguenti compiti:

- a) cura gli aspetti organizzativi del servizio;
- b) dirige, coordina e controlla le attività del personale;
- c) cura la relazione educativa con le famiglie;
- d) cura, in accordo con gli educatori, le ipotesi pedagogiche, definendone le linee metodologiche e gli opportuni strumenti di verifica;
- e) progetta l'attuazione di interventi educativi e collabora nella realizzazione di programmi di aggiornamento e formazione del personale, seguendone l'attuazione, nel rispetto delle funzioni di coordinamento pedagogico esercitate dalla Regione;
- f) individua i criteri di priorità che regolano gli aspetti organizzativi del servizio e ne cura la verifica, modificandoli in caso di necessità;
- g) mantiene gli opportuni contatti con i soggetti gestori, l'equipe socio-sanitaria di distretto e la realtà esterna.

Art. 9.

Educatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

1. L'educatore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie sociali, psicologiche o pedagogiche, valido per l'accesso all'università, ovvero di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche.

2. L'educatore svolge i seguenti compiti con il supporto, la collaborazione e la supervisione del coordinatore del servizio:

- a) cura l'inserimento dei bambini, promuovendone un corretto sviluppo psichico, fisico e intellettuale;
- b) organizza l'attività educativa e ricreativa dei bambini, curandone l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione;
- c) intrattiene i necessari contatti con la famiglia del bambino;
- d) elabora, collegialmente con gli altri educatori, la progettazione pedagogica e appronta gli strumenti organizzativi per la sua attuazione;
- e) cura l'organizzazione degli spazi interni ed esterni, proponendo l'acquisto di materiale ed attrezzature scelti in base ai progetti educativi;
- f) collabora con gli insegnanti della scuola dell'infanzia per il passaggio dei bambini da una struttura educativa all'altra, anche progettando attività in comune.

Art. 10.

Addetti ai servizi generali

1. Il personale addetto ai servizi generali svolge i seguenti compiti:

- a) confeziona il vitto dei bambini, secondo quanto stabilito dai competenti servizi sanitari;
- b) assicura le prestazioni di pulizia ordinaria e straordinaria necessarie per il buon funzionamento del servizio;
- c) assicura il mantenimento di idonee condizioni degli spazi interni ed esterni e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle varie attività;

d) collabora con il personale educativo per la manutenzione e l'eventuale preparazione di materiale per le attività educative e per l'allestimento dell'ambiente.

Art. 11.

Tata familiare

1. Il servizio di tata familiare, avente anche valenza assistenziale, è rivolto ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. L'attività di tata familiare è subordinata all'iscrizione in un apposito registro regionale, istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è disposta previa verifica della sussistenza, in capo ai soggetti, di ambo i sessi, che ne fanno richiesta, dei requisiti professionali e di idoneità psico-fisica stabiliti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2. Il mantenimento dell'iscrizione è subordinato, oltre che alla persistenza dell'idoneità psico-fisica, alla frequenza di iniziative di aggiornamento professionale definite con deliberazione della giunta regionale.

3. L'attività di tata familiare, anche quando gestita in forma associata, è autonoma; essa è disciplinata da un contratto individuale stipulato tra la tata familiare e la famiglia del bambino e può essere svolta:

- a) presso il domicilio della tata ovvero presso altra unità immobiliare di civile abitazione nella disponibilità della tata stessa;
- b) presso il domicilio delle famiglie che usufruiscono del servizio.

4. L'alloggio utilizzato dalla tata familiare deve avere adeguati spazi e arredi che rispondano a requisiti di sicurezza e igiene, conformi alle normative vigenti in materia di civili abitazioni; l'ambiente deve essere accogliente, pulito e rispondente alle esigenze del bambino.

5. La tata familiare propone attività adeguate all'età dei bambini e garantisce il rispetto dei loro ritmi, dei loro bisogni psico-fisici e dei livelli di sviluppo raggiunti, in continuità con l'educazione proposta dalla famiglia. La tata intrattiene, inoltre, i rapporti con le famiglie dei bambini.

6. La Regione garantisce le funzioni di coordinamento dell'attività delle tate familiari, con modalità che saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 15 dicembre 1994, n. 77;
- b) 27 gennaio 1999, n. 4.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. I coordinatori e gli educatori in servizio con tale qualifica presso i diversi soggetti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, nell'ambito dei servizi operanti sul territorio regionale, la qualifica professionale acquisita.

2. Fino all'adozione degli atti di cui all'art. 2, comma 2, continuano a trovare applicazione le leggi regionali di cui all'art. 12 e le relative disposizioni applicative.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere per l'applicazione della presente legge è stimato, a decorrere dall'anno 2006, in annui euro 6.300.000 di cui:

a) euro 6.000.000 per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, che gli enti locali esercitano utilizzando le proprie risorse, ivi inclusi:

1) i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale, determinati, per l'anno 2006, in euro 2.530.000 e, a decorrere

dall'anno 2007, ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 4, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale);

2) una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali che, per l'anno 2006, è determinata in euro 630.000;

b) euro 300.000 per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 (Coordinamento pedagogico).

2. La Regione, nell'ambito dell'onere di cui al comma 1 lettera a), finanzia iniziative sperimentali relative ai servizi di cui all'art. 2, comma 2, a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnata annualmente dallo Stato.

3. Gli oneri a carico del bilancio della Regione trovano copertura nello stato di previsione della spesa per l'anno 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006-2008:

a) quanto ad euro 2.530.000, per il solo anno 2006, nell'obiettivo programmatico 2.1.1.01 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) al capitolo 58420;

b) quanto ad euro 630.000, per il solo anno 2006, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.04 (Servizi sociali) al capitolo 61530;

c) quanto ad annui euro 300.000, per il triennio 2006-2008, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03 (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) con le risorse disponibili del Fondo regionale per le politiche sociali (capitolo 61310) di cui all'art. 3 della legge regionale 18/2001, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (legge finanziaria per gli anni 2002-2004).

4. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 maggio 2006.

CAVERI

(*Omissis*).

06R0344

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2006, n. 7.

Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 4 del 5 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e natura giuridica

1. La presente legge disciplina l'ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione (IRCCS), aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (riordino della

disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e successive modificazioni, e dall'atto d'intesa di cui all'art. 5 dello stesso d.lgs. 288/2003 stipulato con accordo 1° luglio 2004 (organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni).

2. Gli IRCCS sono enti pubblici, a rilevanza nazionale, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile.

3. Gli IRCCS fanno parte integrante del Servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta specializzazione, operano in conformità agli obiettivi della programmazione regionale e partecipano al sistema della ricerca nazionale e internazionale.

Art. 2.

Funzioni di indirizzo e vigilanza regionale

1. La Regione adotta le direttive inerenti l'organizzazione di ciascun IRCCS, le competenze degli organi e le forme di controllo e vigilanza.

2. Le direttive di cui al comma 1 riconoscono il ruolo peculiare degli IRCCS, quali Istituti di cura e di ricerca, prevedendo che il regolamento di cui all'art. 7 adottato dagli Enti:

a) disciplini l'organizzazione della ricerca;

b) favorisca il pieno inserimento degli IRCCS nel sistema della ricerca nazionale ed internazionale;

c) indirizzi l'attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi di cura ed assistenza sanitaria.

Art. 3.

Organi e funzioni

1. Sono organi degli IRCCS:

a) il Consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano funzioni di indirizzo e controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche degli enti ed alla valorizzazione delle loro funzioni di ricerca, nonché in ordine allo svolgimento di attività strumentali alle finalità istituzionali degli IRCCS;

b) il Direttore generale, cui spetta la responsabilità complessiva della gestione;

c) il Direttore scientifico, cui compete la responsabilità e la gestione dell'attività di ricerca degli IRCCS, in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia, nei limiti delle risorse assegnate;

d) il Collegio sindacale, con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile.

2. Le direttive di cui all'art. 2 definiscono le funzioni degli organi di cui al comma 1, secondo i principi della normativa statale in materia.

3. Il Consiglio di indirizzo e verifica è nominato dalla Regione, resta in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali, sentito il Ministro della salute, con funzione di presidente, uno dal Ministro della salute ed uno dal comune di Genova.

4. Il Direttore generale è nominato dalla giunta regionale tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei per la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie, vigente alla data della nomina, e ad esso si applicano gli articoli 3 e 3 *bis* del decreto legislativo 10 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche).

5. Il Direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute sentita la Regione.

6. Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore generale degli IRCCS, resta in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente, uno nominato dal Ministro della salute ed uno dal comune di Genova.

7. La giunta regionale approva lo schema dei contratti tra IRCCS, Direttore generale e Direttore scientifico.

Art. 4.

Comitato etico

1. Il Comitato etico è un organismo indipendente costituito ai sensi dei decreti del Ministro della Salute 15 luglio 1997 (ricepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali) e 18 marzo 1998 (modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche) e successive modifiche. Il Comitato etico valuta i programmi di sperimentazione scientifica e clinica terapeutica avviati negli IRCCS e fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Direttore generale e dal Direttore scientifico e formula proposte sulle materie di propria competenza.

2. Il Comitato etico è nominato dal Consiglio di indirizzo ed è composto dal Direttore scientifico, dal Direttore sanitario e dal responsabile della farmacia nonché da:

- a) un esperto in bioetica;
- b) un farmacologo;
- c) un biostatistico;
- d) un esperto in genetica;
- e) un esperto in materie giuridiche;
- f) un rappresentante dei medici convenzionati;
- g) il direttore medico di presidio, ove previsto dal regolamento di cui all'art. 7;
- h) un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli utenti.

3. Il Comitato etico dura in carica fino all'insediamento del consiglio successivo a quello che ha provveduto alla relativa nomina.

Art. 5.

Direttore amministrativo e Direttore sanitario

1. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario sono nominati dal Direttore generale; ad essi si applicano gli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche.

2. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario partecipano unitamente al Direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione degli IRCCS; concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

Art. 6.

Comitato tecnico scientifico

1. Al fine di svolgere funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca, presso ogni IRCCS è costituito un Comitato tecnico scientifico.

2. Il Comitato tecnico scientifico è composto:

- a) dal Direttore scientifico che lo presiede;
- b) dal Direttore sanitario;
- c) da ulteriori componenti nominati dal Consiglio di indirizzo il cui numero è stabilito nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7, individuati tra:
 - 1) responsabili di dipartimento o dirigenti di struttura complessa;
 - 2) personale medico dirigente: almeno uno;
 - 3) personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali: almeno uno;

4) esperti esterni: due.

3. I criteri e le modalità di scelta dei componenti di cui al comma 2, lettera c), sono stabiliti nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7.

4. I componenti del Comitato tecnico scientifico cessano dalla carica allo scadere dell'incarico del Direttore scientifico.

Art. 7.

Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Il Direttore generale adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS, sulla base delle direttive approvate dalla Regione ai sensi dell'art. 2 e lo trasmette alla Regione ed al Ministro della salute, entro cinque giorni dall'adozione.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato, acquisito il parere del Consiglio di indirizzo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente.

3. La Regione, acquisite le eventuali osservazioni del Ministro della salute, approva il regolamento, anche con le modifiche ritenute necessarie, entro i successivi quaranta giorni.

Art. 8.

Finanziamento, gestione contabile e patrimoniale e controlli

1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 288/2003, al finanziamento, alla gestione contabile e patrimoniale e ai controlli si estendono agli IRCCS le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale e controlli in vigore per le Aziende sanitarie.

Art. 9.

Disciplina speciale per l'Istituto Giannina Gaslini

1. Nel caso in cui l'Istituto Giannina Gaslini non sia trasformato in Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del d.lgs. 288/2003, le direttive di cui all'art. 2, comma 1, sono adottate, ad integrazione delle disposizioni della presente legge, ai fini del rispetto delle peculiarità giuridiche di tale Ente e d'intesa con la «Fondazione Gerolamo Gaslini», entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Per quanto concerne l'istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Istituto Scientifico per lo studio e la cura dei tumori si applica la seguente disciplina transitoria:

a) a far data dalla entrata in vigore della presente legge la Regione provvede:

1) entro dieci giorni a richiedere al Ministro della salute ed al comune di Genova le designazioni e le nomine di competenza. Qualora entro tale termine le designazioni non pervengano, la Regione provvede a costituire ugualmente gli organi di competenza, integrandoli successivamente;

2) entro trenta giorni ad effettuare le designazioni di cui all'art. 3 e la nomina del Direttore generale;

3) entro sessanta giorni alla costituzione del consiglio di indirizzo di cui all'art. 3;

4) entro quaranta giorni ad approvare le direttive di cui all'art. 2, comma 1, e gli schemi di contratto di cui all'art. 3, comma 7;

b) il Commissario straordinario, nominato con decreto del Ministro della sanità 11 maggio 2001, resta in carica sino alla nomina del Direttore generale;

c) il Direttore scientifico resta in carica sino alla nomina del nuovo Direttore scientifico;

d) il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario scendono alla nomina dei nuovi direttori da parte del Direttore generale, salvo riconferma;

e) il Direttore generale assume tutte le funzioni sino alla costituzione dei vari organi dell'Ente;

f) il Direttore generale adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7 entro trenta giorni dall'approvazione delle direttive regionali.

Art. 11.

Anticipazioni di cassa per le Aziende sanitarie e gli IRCCS

1. Le Aziende sanitarie e gli IRCCS sono autorizzati, per sopperire a temporanee deficienze di cassa, ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi iscritti nel bilancio preventivo annuale.

2. Le Aziende sanitarie e gli IRCCS, previa autorizzazione regionale, possono incrementare l'anticipazione di cui al comma 1 di un ulteriore dodicesimo per sopperire a straordinarie temporanee deficienze di cassa.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 7 si applicano le disposizioni del d.lgs. 288/2003 e successive modificazioni, dell'atto di intesa stipulato con accordo 10 luglio 2004, di cui all'art. 5 del d.lgs. 288/2003, nonché le disposizioni statali e regionali in materia di Aziende sanitarie, per quanto compatibili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 31 marzo 2006

BURLANDO

06R0321

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2006, n. 8.

Istituzione dell'onorificenza Croce di San Giorgio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 26 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione della «Onorificenza Croce di San Giorgio»

1. È istituita la «Onorificenza Croce di San Giorgio» a favore di cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale.

2. L'onorificenza consiste in una medaglia d'oro appositamente coniatata, riprodotte da un lato la Croce di San Giorgio e dall'altro lo stemma della Regione Liguria con la dicitura «La Regione Liguria a ...» con impresso il nome del decorato e l'anno del conferimento. Il suo peso è di 22 grammi e il diametro di 4 centimetri.

Art. 2.

Beneficiari del riconoscimento

1. L'onorificenza di cui all'art. 1 può essere conferita a coloro i quali:

a) abbiano realizzato opere o svolto attività di particolare prestigio nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e della scienza;

b) abbiano contribuito a dare particolare impulso allo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico nello svolgimento di cariche pubbliche, di attività a fini sociali, umanitari o di solidarietà o con la propria attività lavorativa;

c) si siano distinti per il particolare impegno nella promozione degli scambi, della solidarietà e dell'amicizia fra i popoli;

d) abbiano realizzato o contribuito a realizzare opere o attività di alto contenuto sociale, civile e di sviluppo nella Regione o a beneficio della Regione;

e) abbiano promosso il progresso della scienza o in generale il bene dell'umanità;

f) abbiano tenuto alto il nome e il prestigio della Liguria in particolare attraverso la diffusione e l'elevazione della cultura e delle peculiari tradizioni della Liguria.

Art. 3.

Conferimento

1. Il riconoscimento è assegnato dal Presidente della Regione, con proprio atto.

2. La medaglia viene consegnata, in forma solenne, personalmente dal Presidente della Regione.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:

a) prelevamento di € 10.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

b) aumento di € 10.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 1.102 «Spese per l'attività di governo».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 19 aprile 2006

BURLANDO

06R0322

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2006, n. 9.

Interventi strutturali a favore delle cooperative agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 26 aprile 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria favorisce le cooperative agricole attraverso aiuti per le seguenti attività:

- a) ammodernamento delle aziende agricole;
- b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) acquisto collettivo di mezzi di produzione;
- d) acquisto di macchine e attrezzature di uso collettivo per la produzione agricola.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Gli aiuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono concessi ai sensi del «Regolamento (CE) n. 1/2004 della commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».

2. Gli aiuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), sono concessi ai sensi del «Regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*«de minimis»*)».

3. Gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi alle cooperative agricole iscritte all'albo delle società cooperative, istituito presso il Ministero delle attività produttive con decreto ministeriale 23 giugno 2004, nelle categorie «cooperative di lavoro agricolo» e «cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento» e loro consorzi, a condizione che rientrino nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I del «Regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese».

4. Gli aiuti per le attività di trasformazione di prodotti agricoli di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono limitati alle attività il cui prodotto finale è un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 3.

Beneficiari

1. Gli aiuti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono concessi a favore delle cooperative agricole che:

- a) siano economicamente redditizie, come disposto dall'art. 4, paragrafo 5 e dall'art. 7 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004;
- b) rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali previsti dal piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;

c) dimostrino sufficienti sbocchi di mercato per i prodotti oggetto dell'investimento, secondo i criteri stabiliti dall'allegato A del piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;

d) limitatamente agli aiuti di cui all'art. 4, dimostrino un sufficiente livello di capacità professionale, come previsto dalla misura A(1) del piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000.

2. La giunta regionale definisce i criteri per la verifica del requisito di cui al comma 1, lettera a).

Art. 4.

Aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole gestite da cooperative

1. Gli aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole gestite da cooperative sono concessi conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1/2004. In particolare sono concessi aiuti entro i seguenti limiti:

- a) 50 per cento dei costi ammissibili, IVA esclusa, per gli investimenti di cui al comma 2 realizzati nelle zone svantaggiate come definite dal piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;
- b) 40 per cento dei costi ammissibili, IVA esclusa, nelle altre zone.

2. Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:

a) miglioramento, costruzione o acquisto, qualora risulti meno costoso della costruzione, di beni immobili funzionali alla produzione agricola, alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali, ad attività complementari realizzate all'interno delle aziende agricole che riguardano prodotti compresi nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, a operazioni di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale connesse alla produzione agricola;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine motrici e operatrici e di attrezzature (compresi sistemi informatici e telematici e relativi programmi) impiegate nella produzione agricola o nelle attività complementari realizzate all'interno delle aziende agricole, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi) non costituiscono una spesa ammissibile; l'acquisto di attrezzature di seconda mano è ammissibile alle condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1/2004;

c) investimenti necessari per l'adeguamento a norme igieniche o sanitarie comunitarie (e relativi recepimenti nazionali) entrate in vigore dopo la promulgazione della presente legge o per le quali non siano ancora decorsi i termini per l'adeguamento;

d) lavori straordinari di sistemazione del terreno per assicurare la regimazione delle acque e garantire la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;

e) investimenti necessari per l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;

f) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, entro il limite definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 10 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 4, primo comma, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2004.

3. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 1/2004, non sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

- a) investimenti che contravvengono ai divieti e alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del consiglio della Comunità europea che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario;
- b) investimenti che hanno come effetto un aumento della capacità di produzione per azienda superiore al 20 per cento in termini di terreno coltivato e di bestiame allevato;
- c) acquisto di diritti di produzione, animali, terreni diversi da quelli destinati all'edilizia, piante o impianto delle stesse;

d) investimenti di mera sostituzione;

e) investimenti che riguardano i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il settore dello zucchero.

4. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1/2004, il volume massimo di investimento ammissibile all'aiuto è limitato a € 250.000,0 per unità di lavoro stabilmente impiegata nell'attività di conduzione dell'azienda agricola, fino a un massimo di 2 milioni di euro, come previsto dalla misura A(l) del piano regionale di sviluppo rurale.

5. Gli aiuti erogati a una determinata cooperativa ai sensi del presente articolo, sommati ad altri eventuali aiuti per investimenti nella conduzione di aziende agricole, concessi ai sensi di altri regimi di aiuto finanziati con fondi pubblici, non possono superare le percentuali di cui al comma 1.

Art. 5.

Aiuti per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

1. Gli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono concessi conformemente all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1/2004. In particolare, sono concessi aiuti in conto capitale fino a un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile, IVA esclusa.

2. Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:

a) miglioramento, costruzione o acquisto, qualora risulti meno costoso della costruzione, di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, compreso l'acquisto del terreno;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, compresi sistemi informatici e telematici e relativi programmi, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi) non costituiscono una spesa ammissibile; l'acquisto di attrezzature di seconda mano è ammissibile alle condizioni previste dall'art. 7, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1/2004;

c) acquisto o leasing con patto di acquisto dei mezzi di trasporto necessari per il conferimento dei prodotti agricoli dal luogo di produzione al centro di raccolta o di trasformazione o per i trasferimenti dei prodotti agricoli tra diversi stabilimenti della medesima cooperativa, a condizione che si tratti di mezzi specifici e che siano immatricolati direttamente dalla cooperativa di trasformazione e commercializzazione, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi) non costituiscono una spesa ammissibile; l'acquisto di attrezzature di seconda mano è ammissibile alle condizioni previste dall'art. 7, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1/2004;

d) investimenti necessari per l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;

e) investimenti necessari per l'adeguamento a norme igieniche o sanitarie comunitarie (e relativi recepimenti nazionali) entrate in vigore dopo la promulgazione della presente legge o per le quali non siano ancora decorsi i termini per l'adeguamento;

f) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, entro il limite definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 10 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 3, primo comma, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2004.

3. Sono ammissibili investimenti, di cui al comma 2, che riguardano il commercio al dettaglio purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a) riguardino prodotti provenienti prevalentemente dalle imprese dei soci;

b) siano di importo inferiore a € 60.000,00.

4. Gli aiuti concessi ai sensi del comma 1, sommati ad altri aiuti pubblici concessi a qualunque titolo al medesimo beneficiario per il medesimo investimento, non possono superare la percentuale di cui al comma 1 e non si possono riferire a un volume di investimento superiore a quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2004.

5. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2004, non sono ammissibili investimenti che contravvengono ai divieti e alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio della Comunità europea che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

6. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1/2004, non sono ammissibili investimenti che riguardano i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il settore dello zucchero.

Art. 6.

Aiuti per le attività relative all'acquisto collettivo di mezzi di produzione e all'acquisto di macchine e attrezzature di uso collettivo per la produzione agricola.

1. Gli aiuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), sono concessi conformemente all'art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001. In particolare, sono concessi aiuti in conto capitale fino a un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile, IVA esclusa.

2. Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:

a) miglioramento, costruzione o acquisto, qualora risulti meno costoso della costruzione, di fabbricati e relative pertinenze adibiti alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), compreso l'acquisto del terreno;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature per le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), compresi sistemi informatici e telematici e relativi programmi;

c) investimenti necessari per l'adeguamento a norme igieniche o sanitarie comunitarie (e relativi recepimenti nazionali) entrate in vigore dopo la promulgazione della presente legge o per le quali non siano ancora decorsi i termini per l'adeguamento;

d) investimenti necessari per l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;

e) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, entro il limite definito dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 10.

3. Gli aiuti concessi ai sensi del comma 1, sommati ad altri eventuali aiuti «*de minimis*» concessi al medesimo beneficiario ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001, non possono superare la somma stabilita dall'art. 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Art. 7.

Delega di funzioni

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge rientrano nella delega alle Comunità montane e ai consorzi dei comuni per i rispettivi territori, ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

Domanda di aiuto

1. Per ottenere gli aiuti di cui alla presente legge, gli interessati presentano domanda agli enti di cui all'art. 7.

2. Gli enti di cui all'art. 7, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, decidono in merito alla concessione degli aiuti sulla base dei criteri approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 10. Gli aiuti sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. Le modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla domanda di aiuto sono individuate con atto del dirigente della struttura regionale competente.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:

a) prelevamento di € 400.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

b) aumento di € 400.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 13.208 «Interventi per la cooperazione in agricoltura».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale:

a) stabilisce le priorità e definisce i criteri di attuazione della presente legge, ivi compreso i parametri per definire la redditività di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);

b) stabilisce i limiti di ammissibilità delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera f) 5, comma 2, lettera f) e 6, comma 2, lettera e).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 19 aprile 2006

BURLANDO

06R0323

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2006, n. 10.

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 24 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e principi

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (riforma della disciplina in materia di attività cinematografica), disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività. Detta, inoltre, norme per l'istituzione della Film Commission regionale della Liguria e della mediateca regionale.

2. La Regione favorisce la più adeguata presenza del pubblico, promuovendo la migliore distribuzione, qualificazione e sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio attraverso:

a) lo sviluppo e l'innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

b) lo sviluppo del pluralismo e la tutela dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;

c) la valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

TITOLO I

DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
IN LIGURIA

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale adeguato, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;

e) per cinecircolo e cinestudio, uno spazio, destinato a proiezioni per una utenza a carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza.

Art. 3.

Sviluppo e qualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica

1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica sulla base dei seguenti principi:

a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;

c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;

d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;

e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale stabilisce i criteri per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica, nonché alla ristrutturazione o ampliamento degli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge o autorizzati successivamente.

Art. 4.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. La giunta regionale stabilisce i criteri di cui all'art. 3, comma 2, tenendo conto:

a) del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio sovracomunale, provinciale e interprovinciale;

b) della differenziazione fra le varie tipologie di sale ed arene cinematografiche;

c) dell'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;

d) dell'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e di arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b);

e) della dimensione, qualità e completezza dell'offerta nel bacino d'utenza;

f) delle caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.

2. La giunta regionale disciplina inoltre:

a) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;

b) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale inferiori a cento posti e per i cinecircoli e cinestudi;

c) le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, la documentazione necessaria e le modalità di effettuazione dell'istruttoria.

3. La deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1 è approvata previo parere del nucleo tecnico regionale di cui all'art. 5 e costituisce riferimento per le scelte delle province e dei comuni in materia di pianificazione territoriale.

Art. 5.

Nucleo tecnico regionale

1. La Regione istituisce un nucleo tecnico con funzioni consultive per la predisposizione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 4 e per il rilascio dei pareri ai comuni per le autorizzazioni di cui all'art. 6.

2. Il nucleo tecnico è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, resta in carica per tre anni, ed è composto da:

a) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di spettacolo, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di urbanistica;

c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio;

d) un rappresentante dell'unione regionale province liguri (U.R.P.L.);

e) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);

f) un rappresentante della delegazione regionale ligure dell'associazione generale italiana dello spettacolo (A.G.I.S.);

g) un rappresentante dell'unione delle Camere di commercio della Liguria.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi un comune inserito nel territorio di una comunità montana, il Nucleo è integrato da un rappresentante della delegazione regionale ligure dell'unione nazionale Comunità enti montani (U.N.C.E.M.).

Svolge le funzioni di segretario del Nucleo un funzionario della Regione.

3. Ai componenti del nucleo si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25, (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed il compenso spettante è quello previsto nella tabella A allegata alla stessa.

4. Il nucleo tecnico regionale adotta proprie norme di funzionamento.

Art. 6.

Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività o autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rilasciate dal comune competente per territorio, previo parere favorevole del nucleo tecnico regionale di cui all'art. 5.

Art. 7.

Monitoraggio del sistema dell'offerta cinematografica

1. La Regione al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei comuni, delle province e delle Camere di commercio, nonché della collaborazione dell'A.G.I.S.

2. La struttura regionale competente in materia di spettacolo predisponde un rapporto annuale sull'andamento e sulle tendenze dei consumi cinematografici, da presentare alla competente commissione consiliare di norma entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

TITOLO II

FILM COMMISSION REGIONALE
E MEDIATECA REGIONALE

Art. 8.

Istituzione della Film Commissione regionale

1. È istituita la Film Commission regionale. La Film Commission regionale è una associazione tra enti promossa e sostenuta direttamente dalla Regione Liguria, dalle province e dai comuni capoluogo, che possono essere soci fondatori.

Possono, altresì, aderire, in qualità di soci fondatori, le Film Commission esistenti sul territorio al momento dell'approvazione della presente legge, nonché altri soggetti pubblici e privati.

2. La Film Commission regionale, anche di concerto con istituzioni nazionali, provvede a:

a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attrarre in Liguria le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane e estere;

b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Liguria;

c) coordinare le iniziative del settore cinematografico e televisivo in Liguria, tra cui festival, promozione del territorio all'estero, studio e ricerca;

d) valorizzare il patrimonio storico-culturale della mediateca regionale.

3. La giunta regionale elabora lo schema di statuto che regola la Film Commission regionale.

Art. 9.

Mediateca regionale

1. Al fine di favorire la conservazione e la fruizione del materiale cinematografico e video di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello attinente la Liguria, è istituita la mediateca regionale.

2. La mediateca:

a) cura l'acquisizione e la conservazione del materiale di cui al comma 1;

b) promuove rapporti di scambio con cineteche ed istituti nazionali e stranieri;

c) promuove ed agevola la collaborazione fra le videoteche e gli archivi visivi esistenti sul territorio.

3. La mediateca opera in collaborazione con la cineteca nazionale, l'Istituto Luce e con la RAI e con le cineteche pubbliche e private aventi sede in Liguria.

4. La giunta regionale determina le modalità di gestione e valorizzazione della mediateca.

5. La sede della mediateca regionale è collocata presso il centro culturale giovanile Dialma Ruggiero del comune della Spezia. Con apposita convezione, la Regione e il comune della Spezia determinano le modalità di utilizzazione degli spazi.

TITOLO III

INTERVENTI REGIONALI
PER INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO

Art. 10.

Interventi specifici a favore dello spettacolo cinematografico

1. La Regione sostiene l'attività del circuito dei cinema d'essai quale strumento fondamentale di promozione della cultura cinematografica in Liguria e la realizzazione di Festival cinematografici di alto livello.

2. La giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di presentazione delle istanze.

3. La Regione può stipulare con la delegazione regionale ligure dell'associazione generale italiana per lo spettacolo convenzioni dirette alla realizzazione di iniziative di promozione culturale ed educativa per la valorizzazione della cultura cinematografica, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Art. 11.

Contributi per iniziative di particolare rilievo nell'ambito della cultura e dello sport

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di particolare rilievo nell'ambito dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport, attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione degli eventi nel territorio regionale e a soggetti pubblici per l'allestimento dei medesimi.

2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono presentare caratteristiche tali da recare lustro all'immagine della Regione o rivestire un particolare interesse per le tematiche affrontate o per il livello di partecipazione previsto.

3. I soggetti richiedenti devono dimostrare la copertura di almeno il 50 per cento della spesa complessiva ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa.

4. La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo.

5. La giunta regionale, nella determinazione del contributo, tiene conto della rilevanza dell'iniziativa, della partecipazione finanziaria di altri enti pubblici o privati, della spesa complessiva occorrente e di ogni altro elemento ritenuto utile.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E ABROGATIVE

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:

prelevamento di € 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, dalla U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

prelevamento di € 500.000,00, in termini di competenza e di cassa, dalla U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

riduzione di € 300.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto alla U.P.B. 1.102 «Spese per l'attività di governo»;

istituzione nell'area XII «Cultura, sport, tempo libero» della U.P.B. 12.104 «Spese per la promozione di attività cinematografiche» con lo stanziamento di € 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 12.106 «Iniziativa per eventi culturali» con lo stanziamento di € 300.000,00, in termini di competenza e di cassa, della U.P.B. 12.206 «Interventi per eventi culturali» con lo stanziamento di € 500.000,00 in termini di competenza e di cassa;

b) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla U.P.B. 12.201 «Interventi per la promozione della cultura» (art. 9 mediateca regionale) e alla U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento» (art. 5 nucleo tecnico regionale).

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Il presidente della giunta regionale nomina il nucleo tecnico regionale di cui all'art. 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La giunta regionale approva i criteri di cui all'art. 4 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il rapporto di cui all'art. 7, comma 2, è presentato entro l'anno successivo all'attivazione del sistema informativo di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. La giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di gestione e valorizzazione della mediateca.

Art. 14.

Abrogazioni

1. L'art. 21 (Cineteca regionale) della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, (norme per la promozione culturale) e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 maggio 2006

BURLANDO

06R0338

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 22 maggio 2006, n. 2.

Nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del consiglio regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 1^o giugno 2006)

Premesso che: il consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 59 del 26 aprile 2006;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

AUTONOMIA LOCALE

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale (di seguito denominato «regolamento») disciplina l'autonomia contabile del consiglio regionale del Molise (di seguito denominato «consiglio»), in armonia con le disposizioni statali e regionali in materia di contabilità.

2. La gestione dei fondi attribuiti al consiglio e l'amministrazione dei beni competono all'ufficio di presidenza del consiglio regionale (di seguito denominato «Ufficio di presidenza») ed alla dirigenza.

3. L'ufficio di presidenza adotta, con apposite deliberazioni, i manuali operativi che contengono il modello del bilancio, le modalità, le procedure, gli schemi e la modulistica per l'attuazione delle materie previste nel regolamento.

TITOLO II

BILANCIO

Art. 2.

Annualità del bilancio

1. L'esercizio finanziario del consiglio coincide con l'anno solare: si apre il 10 gennaio e si chiude improrogabilmente il 31 dicembre.

Art. 3.

Approvazione del preventivo

1. Il preventivo di spesa del fabbisogno del consiglio è deliberato dall'ufficio di presidenza entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

2. A cura del presidente del consiglio (di seguito denominato «Presidente») il preventivo è trasmesso alla giunta regionale entro il 5 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 4.

Schema del bilancio

1. Il preventivo di spesa del consiglio è redatto in termini di competenza e di cassa.

2. Le entrate sono suddivise in titoli, categorie e capitoli.

3. Le spese sono suddivise in titoli, rubriche e capitoli.

4. L'unità elementare dell'entrata e della spesa è il capitolo.

5. Per il rispetto del principio della specificazione della spesa, ogni capitolo contiene un solo oggetto.

6. Il preventivo deve obbligatoriamente chiudersi a pareggio, senza possibilità di indebitamenti.

7. Il preventivo deve chiudersi con un quadro di raffronto generale delle entrate e delle spese.

8. Al preventivo è allegato il prospetto dimostrativo del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione.

Art. 5.

Fondi di riserva per spese obbligatorie o impreviste

1. Nello stato di previsione della spesa è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste o per integrare capitoli di spese obbligatorie indilazionabili i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono divenuti insufficienti.

2. Nel bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva il cui ammontare è stabilito in misura non superiore ad un dodicesimo della somma dei pagamenti autorizzati.

3. I prelievi dal fondo di cui al comma precedente per far fronte a maggiori spese e le relative destinazioni ad integrazione degli altri capitoli del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

Art. 6.

Fondo per la reinscrizione dei residui passivi perenti

1. Per il pagamento delle somme eliminate per perenzione amministrativa dal conto di residui passivi per i quali sia prevedibile l'esercizio, da parte dei creditori, del proprio diritto a riscuotere, può iscriversi nello stato di previsione della spesa un fondo di riserva dal quale prelevare le somme da iscriversi in bilancio per il pagamento degli impegni dichiarati perenti.

2. Al movimento del fondo di riserva di cui al presente articolo provvede, con propria motivata deliberazione, l'ufficio di presidenza.

Art. 7.

Variazioni e storni

1. Le variazioni di bilancio e gli storni di fondi tra capitoli sono disposti, su proposta del presidente, con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

2. Dopo il 30 novembre, non può effettuarsi nessuna variazione di bilancio né può disporsi storno alcuno di fondi fra capitoli.

Art. 8.

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa del consiglio è affidato, previa trattativa privata, ad azienda di credito presente nel capoluogo regionale, con propri sportelli aperti al pubblico.

TITOLO III

GESTIONE DELL'AUTONOMIA

Art. 9.

Impegni di spesa

1. Gli impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono assunti con provvedimenti motivati dalla dirigenza consiliare.

2. Costituiscono impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base a leggi, a contratti o ad altro titolo, ai creditori determinati o determinabili, purché la relativa obbligazione venga a scadere nel termine dell'esercizio.

Art. 10.

Registrazioni degli impegni

1. Prima dell'assunzione degli impegni di spesa di cui all'art. 9 il responsabile del servizio competente in materia di bilancio verifica la proposta sotto l'aspetto strettamente contabile accertando la corretta imputazione degli oneri e la disponibilità di bilancio, registrando la prenotazione dell'impegno.

2. Dopo l'assunzione dei formali atti di impegno essi sono trasmessi al responsabile del servizio competente in materia di bilancio che dispone la registrazione definitiva dell'impegno.

3. Ove il responsabile del servizio competente in materia di bilancio ritenga che sussistano motivi che impediscono la regolare assunzione dell'impegno ne informa il segretario generale. In tal caso il segretario generale, se ne ricorrono i motivi, impartisce ordine scritto al responsabile del servizio che è obbligato ad eseguirlo. L'ordine scritto non va eseguito quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata in bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza o a questa piuttosto che a quella.

Art. 11.

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa è disposta dal responsabile del servizio competente in materia di bilancio che richiede all'ufficio ragioneria e contabilità l'emissione dell'ordinativo di pagamento.

2. La liquidazione deve fondarsi su titoli documentati comprovanti il diritto di credito.

3. Le fatture dei creditori concernenti forniture di beni, da unirsi al provvedimento di liquidazione, devono portare a corredo una dichiarazione del consegnatario attestante l'avvenuto ricevimento del materiale e, se del caso, l'iscrizione di esso nel relativo inventario.

4. Le fatture relative a lavori e servizi devono essere corredate dalla dichiarazione a cura del servizio che dispone la liquidazione della spesa attestante l'avvenuta regolare esecuzione nei modi e nei tempi convenuti.

Art. 12.

Ordinazione e pagamento

1. Il responsabile del servizio competente in materia di bilancio, espletati gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 11, dà disposizione all'ufficio ragioneria e contabilità per l'emissione dei relativi titoli di spesa sottoscritti dal responsabile del servizio competente in materia di bilancio e controfirmati dal responsabile dell'ufficio ragioneria e contabilità.

Art. 13.

Pagamento di spese fisse

1. Al pagamento della spesa per indennità spettanti ai consiglieri e per contributi finanziari ai gruppi consiliari, stabiliti dalle vigenti leggi regionali, si può provvedere mediante emissione di ruoli di spesa fissa che devono contenere le medesime indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 16.

Art. 14.

Erogazione di spese tramite funzionari delegati

1. Qualora si renda necessario dar corso sollecitamente al pagamento di spese di natura operativa, il segretario generale può autorizzare aperture di credito presso il cassiere a favore di funzionari del consiglio.

2. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabiliti:

a) l'ammontare del credito aperto;

b) nome, cognome e qualifica del funzionario delegato oggetto delle spese da pagare.

3. All'apertura di credito si procede mediante emissione di mandati di pagamento in favore del funzionario delegato con accredito in apposito conto corrente bancario tenuto dal cassiere.

4. I pagamenti sono disposti mediante l'emissione di ordinativi firmati dal funzionario delegato nei limiti delle aperture di credito autorizzate.

5. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti.

6. Il funzionario delegato tiene, in apposito registro, il conto degli ordinativi emessi e di quelli estinti per ogni accreditamento.

7. I funzionari delegati rendono conto dei pagamenti eseguiti nel corso di ogni semestre o non appena esaurita l'apertura di credito o non appena avvenuto il completo pagamento delle forniture, lavori o prestazioni per i quali l'apertura di credito è stata autorizzata. In ogni caso, il rendiconto è reso al termine dell'esercizio e allorquando un funzionario subentra ad un altro al quale era stata autorizzata l'apertura di credito.

8. Il rendiconto, corredato degli ordinativi estinti e dei documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni, deve essere presentato entro i quaranta giorni successivi al periodo di tempo cui si riferisce per l'approvazione ai fini del discharge, con atto del segretario generale previo riscontro dell'ufficio ragioneria e contabilità.

Art. 15.

Rendicontazione delle spese di rappresentanza

1. Il fondo per le spese di rappresentanza del presidente è erogato mediante apertura di credito in favore del responsabile dell'ufficio cerimoniale, con le modalità stabilite dall'art. 14.

2. Per le spese che, in considerazione della loro natura, richiedono pagamento in contanti, il funzionario può emettere buoni di prelievo a proprio favore per importi non superiori a un decimo dell'importo dell'apertura di credito disposta.

3. I buoni di prelievo di cui al comma 2, da evidenziare in apposito registro, sono soggetti a rendicontazione con la relativa documentazione della spesa sostenuta in contanti.

Art. 16.

Elementi essenziali dei titoli contabili

1. Le reversali d'incasso da trasmettersi all'istituto cassiere devono contenere le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo;

b) anno finanziario (competenza o residuo);

c) capitolo cui far affluire l'entrata;

d) generalità del debitore;

e) causale del versamento;

f) importo, in cifre ed in lettere, della somma;

g) data di emissione;

h) timbro;

i) firma del dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio.

2. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo;

b) anno finanziario (competenza o residuo);

c) prospetto dimostrativo delle disponibilità di competenza e di cassa (castelletto);

d) capitolo di spesa sul quale far gravare l'onere;

e) generalità del beneficiario;

f) modalità di estinzione del titolo;

g) causale della spesa;

h) importo da pagare espresso in cifre ed in lettere;

i) estremi degli atti di impegno;

l) firme del dirigente responsabile del servizio competente in materia di bilancio e del responsabile dell'ufficio ragioneria e contabilità, o dei loro rispettivi supplenti;

m) timbro.

3. Ogni titolo di entrata o di spesa deve riferirsi ad un solo capitolo di bilancio né può cumularsi, in un solo mandato o reversale, entrate o spese di competenza con quelle in conto dei residui.

Art. 17.

Giornale - mastro

1. Le reversali e i mandati emessi vanno registrati cronologicamente nel giornale e sistematicamente nel mastro secondo i rispettivi capitoli di bilancio.

Art. 18.

Sistemi di estinzione dei titoli di spesa

1. I mandati di pagamento emessi possono essere estinti, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in uno dei seguenti modi:

a) versamento in contanti a firma diretta di quietanza del creditore;

b) accredito in conto corrente postale al nome del creditore;

c) assegno postale localizzato;

d) accredito in conto corrente bancario intestato al creditore;

e) commutazione in reversale di versamento a favore della Regione stessa per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

f) commutazione in assegno circolare non trasferibile emesso a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario.

Art. 19.

Ufficio economato

1. Con lo stesso provvedimento approvativo del bilancio l'ufficio di presidenza determina l'importo del fondo economale da anticipare al responsabile dell'ufficio economato del consiglio in misura non inferiore a 5 mila euro.

2. Con l'anticipazione ricevuta il responsabile dell'ufficio può provvedere al pagamento delle seguenti spese:

a) postali e telegrafiche;

b) canoni per il consumo di acqua, luce, gas, televisivi e radiofonici;

c) tassa patrimoniale autovetture del consiglio;

d) acquisto di marche da bollo e fogli bollati;

e) registrazione di contratti stipulati dal Presidente;

f) spese contrattuali e cauzioni;

g) minute spese di ufficio e di cancelleria;

h) spese per l'acquisto di giornali e riviste;

i) spese per pedaggi autostradali e di parcheggio di autovetture di servizio nonché di noleggio di auto pubbliche;

l) anticipo del 75% del trattamento complessivo spettante per la missione al personale del consiglio inviato in missione fuori sede e che ne faccia richiesta.

3. Su disposizione scritta del presidente il responsabile dell'ufficio economato può anticipare ai consiglieri regionali le spese di partecipazione a convegni e congressi sia per la quota d'iscrizione dei partecipanti che per le indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio.

4. Il pagamento delle spese attraverso il servizio di economato viene effettuato a mezzo di autorizzazione scritta del responsabile del servizio competente in materia di bilancio. I pagamenti vengono registrati nel libro di cassa sul quale sono trascritte anche le entrate per i rimborsi effettuati al responsabile dell'ufficio economato.

5. Il responsabile dell'ufficio economato, con frequenza non superiore a trenta giorni, dispone la rendicontazione delle spese sostenute. Il rendiconto sottoscritto dal responsabile dell'ufficio e vistato dal responsabile del servizio, viene sottoposto all'esame del segretario generale che, accertata la regolarità delle operazioni compiute, dispone il reintegro del fondo.

6. Le somme eccedenti i normali fabbisogni di cassa dell'economato devono essere versate su apposito conto corrente bancario in essere presso il cassiere.

Art. 20.

Residui attivi e passivi

1. Le somme accertate e non riscosse alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi.

2. Le somme impegnate e non pagate alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui passivi.

3. La conservazione nel conto dei residui passivi è consentita per non più di due anni successivi a quello in cui si è perfezionato l'impegno. Trascorso tale termine le obbligazioni assunte e non ancora assolte sono da considerarsi residui passivi perenti e vengono eliminati dal conto dei residui per formare oggetto di apposito separato elenco.

Art. 21.

Revisione annuale dei residui

1. Con lo stesso provvedimento approvativo del conto consuntivo si provvede, con deliberazione dell'ufficio di presidenza, all'accertamento dei residui attivi e passivi.

TITOLO IV

RENDICONTO ANNUALE

Art. 22.

Il consuntivo finanziario

1. Il conto consuntivo riassume i fatti di gestione posti in essere nel corso dell'esercizio e ne evidenzia i risultati finali.

2. Lo schema del conto consuntivo deve uniformarsi, in quanto applicabile, a quello previsto dall'art. 64 e seguenti della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

3. Il servizio competente in materia di bilancio predispose, entro il 10 febbraio di ciascun anno, lo schema del conto consuntivo e lo trasmette al presidente per l'esame di competenza dell'ufficio di presidenza, che deve deliberare in merito entro il 20 febbraio, per la successiva approvazione da parte del consiglio regionale entro il 31 marzo.

4. L'eventuale avanzo di amministrazione disponibile emergente dal conto consuntivo deve essere versato al bilancio regionale.

Art. 23.

Il conto del patrimonio

1. In uno con il conto finanziario, l'ufficio di presidenza approva il conto del patrimonio.

2. Il conto patrimoniale deve esporre tutti i beni di proprietà del consiglio mettendo a raffronto i dati iniziali, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio e le risultanze finali.

3. Il presidente, dopo l'approvazione del conto del patrimonio da parte del consiglio, ne trasmette una copia alla giunta perché formi allegato al conto del patrimonio regionale.

TITOLO V
BENI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 24.

Beni mobili

1. I beni mobili del consiglio sono quelli destinati ai servizi del consiglio.

2. I beni mobili del consiglio si distinguono in:

- a) beni di facile consumo;
- b) beni mobili durevoli.

3. I beni di facile consumo sono registrati in carico e scarico in appositi schedari.

4. La vigilanza sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni mobili in dotazione al consiglio compete al responsabile dell'ufficio provveditorato.

5. Il responsabile dell'ufficio provveditorato in quanto consegnatario è personalmente responsabile dei beni ricevuti, salvo che per la custodia dei beni dati in uso ai singoli dipendenti tramite atti di affidamento, dei quali torna ad essere responsabile con gli atti inversi di restituzione da parte degli stessi sia se riversano i beni di consumo risultati eccedenti, sia se effettuano la riconsegna dei beni affidati in occasione del passaggio di consegna ad altro dipendente. In questa occasione il responsabile dell'ufficio provveditorato non solo ha il compito di effettuare la ricognizione e la revisione amministrativa e reale dei beni prima di riassegnarli in affidamento al dipendente subentrante qualora siano ancora idonei, ma anche quello di rendere possibile le consegne in ogni caso, anche quando l'avvicendamento dei dipendenti avvenga in tempi diversi.

Art. 25.

Inventario

1. I beni durevoli sono iscritti in apposito inventario del consiglio che deve contenere:

- a) la denominazione e la descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura e specie;
- b) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua per le eventuali esigenze del sistema meccanizzato di tenuta delle scritture;
- c) l'ufficio in cui si trovano gli oggetti;
- d) la provenienza e la classificazione in nuovo o usato;
- e) il valore attribuito in base al prezzo d'acquisto o di stima;
- f) gli estremi del discarico.

Art. 26.

Dichiarazione di fuori uso e di scarico

1. I beni mobili non più idonei all'uso loro assegnato, su motivata proposta del responsabile del servizio competente in materia di provveditorato, sono dichiarati fuori uso dal segretario generale che determina anche la destinazione da dare agli stessi.

TITOLO VI
CONTRATTI

Art. 27.

Disposizioni generali e spese in economia

1. L'attività negoziale del consiglio regionale si svolge con l'osservanza delle norme dell'Unione europea, nazionali e regionali nella materia.

2. Tutti i contratti da cui derivi un'entrata o una spesa a carico del bilancio del consiglio sono preceduti da licitazione privata, da trattativa privata o da appalto concorso nei modi ed entro i limiti fissati negli articoli seguenti.

3. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dall'ufficio di presidenza, e fatti salvi i casi nei quali siano previste competenze di specifici uffici, il segretario generale assume la determinazione a contrattare che indica:

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le relative clausole;
- c) le modalità di scelta del contraente individuate tra quelle previste dalle norme richiamate dal comma 1 e le ragioni che ne sono alla base;
- d) i riferimenti finanziari del contratto in termini di impegno di spesa.

4. Sono eseguiti per cottimo fiduciario i seguenti lavori e forniture per importo non superiore a 20 mila euro, al netto dell'I.V.A.:

- a) acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di beni mobili e loro accessori;
- b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- c) interventi su impianti di illuminazione e di riscaldamento di locali;
- d) pulizia straordinaria, riparazione e manutenzione di locali;
- e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggio;
- f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiali per disegno e per fotografie, nonché stampa e riproduzione di tabulati, disegni, documenti e simili;
- g) provviste di vestiario ed effetti vari per il personale dipendente;
- h) spese per l'organizzazione di convegni e per la partecipazione a mostre;
- i) spese di pubblicità relative a notizie sull'attività istituzionale del consiglio;
- l) stampa di pubblicazioni;
- m) locazioni di immobili a breve termine e noleggio temporaneo di mobili e strumenti.

5. Possono essere eseguiti per cottimo fiduciario, qualunque sia l'importo:

- a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e di risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel termine previsto dal contratto rescisso o risolto;
- b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento o accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali non è possibile avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;
- c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.

Art. 28.

Procedure del cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario devono essere richiesti almeno tre preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito la quale, di norma, contiene:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le eventuali garanzie;
- c) le caratteristiche tecniche;
- d) la qualità e le modalità di esecuzione;
- e) i prezzi;
- f) le modalità di pagamento;
- g) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni ed alle penalità previste e di uniformarsi alle disposizioni vigenti.

2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei mezzi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

3. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio competente in materia di provveditorato, il quale provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

4. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti della risoluzione contrattuale e del risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 29.

Durata e contenuto del contratto

1. I contratti devono avere termine certo e durata non superiore a nove anni e devono prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare idonea cauzione.

2. Nei contratti o negli atti di sommissione deve altresì essere incluso l'obbligo dell'assuntore di sottostare, alle stesse condizioni contrattuali, all'aumento o alla diminuzione delle forniture o prestazioni che formano oggetto del contratto, sino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.

3. Nei contratti può essere pattuito che una parte del prezzo, non superiore ad un decimo, sia trattenuta a garanzia per un periodo di tempo determinato dopo l'esecuzione del contratto.

4. Le spese contrattuali sono a carico del privato contraente.

Art. 30.

Richiesta di contrattazione

1. Nei casi in cui occorre procedere alla stipulazione dei contratti, gli uffici inoltrano formale richiesta al servizio competente in materia di provveditorato.

2. L'ufficio provveditorato compie l'istruttoria necessaria, anche in relazione alla disponibilità di bilancio ed alla congruità della spesa, e rimette la richiesta al segretario generale per la determinazione a contrattare.

Art. 31.

Scelta delle procedure

1. Il segretario generale determina per ciascun contratto la scelta della procedura ritenuta più idonea al fine di garantire l'economicità, la speditezza della gestione e l'imparzialità, tutelando altresì il principio della concorrenza e della parità di trattamento.

Art. 32.

Procedimento per la licitazione privata

1. Si procede alla licitazione privata per importi pari o superiori a 40 mila euro, al netto dell'I.V.A.:

a) invitando le persone o le ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto a presentare le loro offerte per iscritto in luogo, giorno ed ora prestabiliti secondo le modalità contenute nella lettera d'invito;

b) inviando alle persone o alle ditte ritenute idonee uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto, con l'invito a restituirlo, sottoscritto per accettazione e con l'offerta del prezzo in base al quale il concorrente è disposto ad eseguire l'appalto, o con l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, qualora sia stato stabilito all'atto dell'indizione della licitazione privata.

2. Sono ammesse le offerte per procura, mentre sono escluse quelle per persona da nominare.

3. La licitazione è presieduta dal responsabile del servizio competente in materia di provveditorato o da altro funzionario da lui a tal fine delegato.

4. Il dirigente riceve i plichi, annota su ciascuno di essi il giorno e l'ora di arrivo e, nel giorno ed ora resi noti ai concorrenti, assistito dall'ufficiale rogante, procede in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le offerte e dichiara aggiudicatario del contratto il migliore offerente.

5. Al termine della licitazione viene redatto il processo verbale dal quale devono risultare le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

6. Il processo verbale è sottoscritto dal presidente della gara, da due testimoni e dall'ufficiale rogante.

Art. 33.

Trattativa privata

1. I contratti di importo inferiore a 40 mila euro, al netto dell'I.V.A., possono essere preceduti da trattativa privata, che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee.

2. I contratti per importo di somma pari o inferiore a 5 mila euro, al netto dell'I.V.A., possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta.

3. La procedura di cui al comma 1 può essere seguita, previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

a) quando le licitazioni siano andate deserte;

b) quando l'urgenza sia tale da non consentire il ricorso alla licitazione.

4. La procedura di cui al comma 2 può essere seguita, previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

a) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privata industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

b) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione obiettivamente necessari all'amministrazione;

c) quando si devono prendere in affitto locali destinati a uffici o servizi regionali.

Art. 34.

Appalto-concorso

1. Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali è ammesso il ricorso al procedimento dell'appalto-concorso, invitando le persone o le ditte ritenute idonee a presentare entro un termine stabilito, sulla base di norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

2. Scaduto il termine, il responsabile del servizio competente in materia di provveditorato procede alla scelta del progetto, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e di serietà delle ditte offerenti sulla base di una apposita relazione predisposta da una commissione di tre esperti a tal fine nominata dal segretario generale.

3. Alle persone o alle ditte che hanno partecipato al concorso spetta alcun compenso, salvo che il relativo bando disponga diversamente.

Art. 35.

Aggiudicazione

1. Il segretario generale provvede all'aggiudicazione definitiva ed all'approvazione degli atti della trattativa privata.

2. Il privato contraente rimane vincolato alla stipulazione del contratto con l'aggiudicazione o con l'offerta. Il segretario generale, per sopravvenute esigenze o per irregolarità riscontrate nel procedimento di aggiudicazione, può, previa adeguata motivazione, negare l'aggiudicazione definitiva o l'approvazione degli atti precedentemente compiuti.

Art. 36.

Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato dal segretario generale del consiglio regionale e ricevuto - se stipulato in forma pubblica amministrativa - dall'ufficiale rogante.

2. La controparte interviene personalmente a mezzo del legale rappresentante.

3. Quando l'altra parte contraente ne fa richiesta o nei casi ritenuti opportuni dal segretario generale il contratto può essere ricevuto anche da notaio.

4. I contratti possono essere stipulati:

a) in forma pubblica - amministrativa innanzi all'ufficiale rogante;

b) per mezzo di scrittura privata;

c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

5. Tutte le spese contrattuali poste a carico del contraente sono anticipate dal consiglio con il fondo di cui all'art. 19 e devono essere versate dal contraente entro cinque giorni.

Art. 37.

Ufficiale rogante

1. I contratti che seguono ad una licitazione privata o ad un appalto-concorso, i verbali di aggiudicazione costituenti contratto e tutti gli atti per cui occorra pubblicità ed autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa.

2. Le funzioni di ufficiale rogante per i contratti del consiglio regionale sono svolte dal responsabile del servizio «Consulenza legislativa e giuridica» o da altro dirigente supplente individuato dal segretario generale ed incaricato della funzione per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 38.

Procedure di ordinazione per spese singolarmente inferiori a 2 mila euro

1. Per la provvista di beni o di servizi non compresi in piani di approvvigionamento, il segretario generale può autorizzare il responsabile dell'ufficio economato, o in sua assenza altro funzionario, ad effettuare direttamente e sotto la propria responsabilità spese singole inferiori a 2 mila euro, mediante acquisto diretto. In tal caso l'ordinazione della spesa è effettuata mediante apposito buono d'ordine a firma del predetto funzionario, il quale mensilmente presenterà l'elenco delle spese ordinate per la necessaria approvazione da parte del segretario generale.

Art. 39.

Esecuzione dei contratti

1. I contratti sono eseguibili dopo la stipulazione.

2. L'ufficio preposto all'esecuzione del contratto ne cura i vari adempimenti, predisponendo gli atti necessari alla liquidazione della relativa spesa, previo accertamento della regolarità della fornitura o della prestazione eseguita.

Art. 40.

Collaudo

1. Ove l'oggetto del contratto riguardi beni o servizi a venti particolari requisiti tecnici, la liquidazione può essere preceduta dal collaudo da parte di uno o più esperti appositamente nominati dal segretario generale.

Art. 41.

Consulenze ed incarichi professionali

1. L'ufficio di presidenza, al fine di garantire lo studio e la soluzione di specifici problemi attinenti alle competenze delle commissioni consiliari ed all'assistenza agli organismi interni del consiglio regionale, per questioni che richiedono particolare qualificazione professionale, può conferire consulenze ed incarichi nei limiti e con le modalità di cui alla vigente legislazione regionale.

2. Le consulenze e gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati per oggetti definiti ed a tempo determinato, comunque per durata non superiore a sei mesi.

TITOLO VII

FUNZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Art. 42.

Unità operativa preposta alle funzioni di ragioneria

1. All'unità operativa preposta alle funzioni di ragioneria compete:

a) la tenuta delle scritture cronologiche e sistematiche necessarie a far risultare in ogni loro particolare gli effetti degli atti amministrativi in relazione alle entrate, alle spese ed al movimento di cassa;

b) l'elaborazione degli elementi occorrenti alla preparazione del bilancio di previsione annuale nonché dei relativi provvedimenti di variazione e del rendiconto;

c) la vigilanza sul servizio del cassiere;

d) la tenuta della contabilità concernente la previdenza dei consiglieri regionali, nonché tutte le altre funzioni ad essa attribuite a norma del presente regolamento;

e) la raccolta e la pubblicazione delle situazioni patrimoniali dei consiglieri e degli assessori regionali.

Art. 43.

Scritture contabili

1. L'unità operativa competente in materia di ragioneria provvede alla tenuta dei seguenti documenti contabili:

a) registro cronologico delle reversali e dei mandati di pagamento;

b) partitario delle entrate e delle spese.

2. Nel registro cronologico si trascrivono tutte le operazioni di entrata e di uscita del giorno in cui sono disposte.

3. Nel partitario si aprono tanti conti quanti sono i capitoli di bilancio e vi si annotano le operazioni d'incasso, d'impegno e di pagamento.

Art. 44.

Funzioni della struttura competente al provveditorato ed economato e responsabilità dei consegnatari

1. Al servizio competente in materia di economato e di provveditorato compete l'acquisto, la conservazione e la distribuzione di tutto quanto occorre per il funzionamento degli uffici del consiglio tramite piani annuali di approvvigionamento, nonché tutte le altre funzioni ad esso attribuite a norma del presente regolamento.

2. I piani annuali di approvvigionamento raccolgono le istanze annuali di tutti gli uffici, al fine di pianificare le richieste di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture del consiglio, e sono sottoposti all'approvazione dell'ufficio di presidenza. Tali piani concorrono a costituire gli elementi occorrenti per la predisposizione del bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 42.

3. L'ufficio provveditorato provvede alla tenuta dei seguenti documenti contabili:

- a) bollettario dei buoni d'ordine o di carico;
- b) inventario dei beni mobili;
- c) schedario analitico dei beni mobili;
- d) registro dei beni fuori uso;
- e) schedario dei beni affidati;
- f) schedario beni mobili riconsegnati, per passaggio di consegne;
- g) schedario analitico, beni fuori uso;
- h) schedario manutenzione autoveicoli in dotazione;
- i) registri autoparco;
- l) schedario materiale di facile consumo;
- m) bollettario dei buoni di riconsegna o di ricarica;
- n) bollettario dei buoni di scarico;
- o) registro cronologico delle fatture;
- p) giornale di cassa.

4. L'ufficio biblioteca, oltre alle catalogazioni biblioteconomiche, è tenuto a curare le scritture patrimoniali relative alla conservazione delle pubblicazioni e degli stampati per i fini di:

- a) manutenzione del patrimonio librario (restauro, rilegatura dei fascicoli e dei testi ammessi alla consultazione ed al prestito);
- b) acquisizione di opere di aggiornamento e di completamento;
- c) stesura dei piani annuali di approvvigionamento.

5. Il responsabile dell'ufficio biblioteca, subagente consegnatario rispetto al responsabile dell'ufficio provveditorato, cura la tenuta dell'inventario delle pubblicazioni ed è responsabile della verifica di regolare fornitura delle riviste in abbonamento. Il segretario generale individua il subagente consegnatario di beni specificamente determinati in ordine alla loro peculiare natura o funzione.

Art. 45.

Modalità delle registrazioni

1. Le scritture contabili previste nel presente regolamento possono essere sostituite da registrazioni effettuate su supporti informatici.

Art. 46.

Carte di credito

1. L'ufficio di presidenza determina le modalità di assegnazione e di utilizzazione della carta di credito per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute da consiglieri regionali, dirigenti, funzionari e da altro personale del consiglio regionale inviati in missione sul territorio nazionale ed all'estero.

2. I rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate, a trattativa privata, dal segretario generale.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 47.

Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento interno di amministrazione e contabilità del consiglio regionale, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 137 del 7 maggio 1991.

Art. 48.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, ad oggetto: «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 22 maggio 2006

IORIO

06R0299

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 7.

Modifica dell'art. 78 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19, recante «Norme in materia di trasporti di competenza regionale - deleghe».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 1° giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 78, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19, dopo l'espressione «misura del», la percentuale «75%» è sostituita dalla percentuale «90%» ed è soppressa l'espressione «ovvero del 50%».

2. All'art. 78, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19, dopo la sigla «I.V.A.», la parola «inclusa» è sostituita dalla parola «esclusa».

3. Il comma 3 dell'art. 78 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19, è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 24 maggio 2006

IORIO

06R0297

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2006, n. 8.

Disposizioni sulla rideterminazione in riduzione delle indennità dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 1° giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le indennità di funzione che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16, spettano al presidente del consiglio regionale ed al presidente della giunta regionale, ai vicepresidenti del consiglio ed ai componenti della giunta, ai segretari del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari ed al presidente del collegio dei revisori dei conti nonché ai consiglieri sono rideterminate in riduzione nella misura del 10% in relazione ai rispettivi ammontari risultanti alla data del 30 settembre 2005.

2. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, la diaria che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/1997, spetta ai consiglieri regionali è rideterminata in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle variazioni delle indennità parlamentari, che si determinano ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 16/1997, intervenute successivamente al 1° gennaio 2006, fatta eccezione per gli assegni vitalizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

4. Gli assegni vitalizi continuano ad essere determinati, con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 10/1988, sulla base dell'indennità di funzione dei consiglieri nell'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 e, successivamente, sulla base dell'ammontare della stessa indennità aggiornato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1997 se superiore a quello risultante alla data del 30 settembre 2005.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 24 maggio 2006

IORIO

06R0298

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2006, n. 5.

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 17-bis del 10 aprile 2006)

(Omissis)

06R0316

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006, n. 4.

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e sviluppo.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 15 del 13 maggio 2006)

(Omissis)

06R0303

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	<i>(di cui spese di spedizione € 120,00)</i> € 320,00
Abbonamento semestrale	<i>(di cui spese di spedizione € 60,00)</i> € 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 7 1 5 *

€ 2,00